



REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i., che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i., recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana, che all'art. 2 attribuisce al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO il D.P.Reg. 7 agosto 2013, n. 237, concernente "Rimodulazione assetto organizzativo di natura endoprocedimentale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana";
- VISTO l'art. 6, comma 2bis della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35;
- VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e s.m.i., recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale";
- VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e s.m.i., recante "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., recante, tra l'altro, norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia;
- CONSIDERATO che al Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa si applicano le disposizioni di cui al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;
- VISTO il DA. n. 994 del 19.04.2013 con il quale è stato istituito, ai sensi di quanto previsto dal Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., il Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, nonché attribuito allo stesso, ai sensi dell'art. 20, comma 8 della medesima legge regionale, autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- RILEVATO che ai sensi dell'art. 23, comma 2 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., il parere sullo schema di regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Parco, sullo schema di bilancio, sul programma annuale e triennale di attività nonché sugli interventi da eseguire all'interno del perimetro del Parco da parte del Parco stesso e su ogni altra questione allo stesso sottoposta dal direttore, deve essere reso dal Comitato tecnico-scientifico del Parco - quale Organo previsto ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a) della medesima legge regionale - nominato dall'Assessore regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana per la durata di tre anni;
- CONSIDERATO che il Comitato Tecnico-Scientifico del Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa risulta scaduto;

- VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- VISTE le indicazioni contenute nel testo di cui al DDL n.1212/A recante norme per la “Istituzione dei nuovi parchi archeologici in Sicilia e modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20”, attualmente incardinato - per la relativa discussione - tra i disegni di legge all'ordine del giorno dell'attuale sessione parlamentare dell'Assemblea Regionale Siciliana, con il quale, ai sensi della previsione di cui all'art. 4 si autorizza l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana a poter disporre con proprio decreto “...l'applicazione delle norme di cui al Titolo I della presente legge, in quanto compatibili, anche in favore dei parchi archeologici dotati dell'autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria prevista dall'articolo 20, comma 8, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, che abbiano raggiunto, nel triennio precedente, una media annua di almeno 150.000 visitatori paganti”;
- CONSIDERATO che, nelle more del completamento del percorso legislativo di approvazione del suddetto DDL n.1212/A che prevede *...per i parchi che abbiano raggiunto, nel triennio precedente, una media annua di almeno 150.000 visitatori paganti...* (tra cui risulta ricompreso il Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa) non più la nomina di un Comitato Tecnico-Scientifico, bensì l'applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., occorre procedere alla nomina di un Commissario Straordinario in sostituzione dell'Organo di cui all'art. 21, comma 1, lett. a) della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., al fine di assicurare il regolare ordinario funzionamento dell'azione amministrativa prevista dall'art. 23, commi 2 e 5 della medesima legge regionale;
- VISTA la nota prot. n. 61489 del 9.06.2006 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale per i beni culturali - nell'ambito di fattispecie analoga - ha chiarito che, per gli aspetti relativi alla gestione amministrativa del Parco, ove afferenti all'applicazione dell'art. 23, comma 5 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., il Commissario Straordinario espleta le funzioni proprie, in via ordinaria, e “...approva i progetti predisposti dal Parco, in ciò sostituendo i pareri e le certificazioni previste dal decreto legislativo 42/04 e successive modifiche ed integrazioni.”;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., il Comitato Tecnico-Scientifico del Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa è presieduto dal sovrintendente per i beni culturali ed ambientali che, ai sensi della vigente normativa, viene nominato tra i dirigenti dell'Assessorato regionale per i beni culturali e l'identità siciliana che hanno acquisito adeguata esperienza nel settore dei beni e delle istituzioni culturali;
- VISTA la propria nota prot. n. 2577 del 12 luglio 2017 con la quale il dott. Pietro Sciortino, dirigente regionale in servizio presso l'Assessorato regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, che vanta adeguata esperienza nel settore dei beni e delle istituzioni culturali, è stato designato per il conferimento dell'incarico di Commissario Straordinario con i compiti del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;
- CONSIDERATO che in pari data il dott. Pietro Sciortino, ha trasmesso la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico, unitamente alla documentazione di riscontro alla suddetta nota assessoriale di designazione verificata dalla Segreteria Tecnica in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- CONSIDERATO che il suddetto dott. Pietro Sciortino, risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, per le nomine di competenza regionale, nonché di quelli previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in ordine alla insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità;
- per quanto in premessa specificato,

DECRETA

- Art. 1 -** Il dott. Pietro Sciortino, dirigente regionale in servizio presso l'Assessorato regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, è nominato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., Commissario Straordinario con i compiti del

Comitato Tecnico-Scientifico del Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa fino alla ricostituzione dell'Organo ordinario.

- Art. 2 -** Nello svolgimento dell'incarico di Commissario Straordinario il dott. Pietro Sciortino assolve ai compiti attribuiti al Comitato Tecnico-Scientifico del Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 5 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i..
- Art. 3 -** Per l'espletamento dell'incarico conferito al dott. Pietro Sciortino, nella qualità di Commissario Straordinario con i compiti del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, sono corrisposti i rimborsi spese afferenti alle missioni effettuate, nonché, ove dovuto, ogni quant'altro previsto ai sensi dell'art. 23, comma 4 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i..
- Art. 4 -** In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione nel sito internet dell'Amministrazione regionale, pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana.
- Art. 5 -** Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana, o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, li 12 luglio 2017

Firmato
L'Assessore
Avv. Carlo Vermiglio